



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 2

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Rizzotto, Finco, Boron, Montagnoli, Gerolimetto, Brescacin, Gidoni, Villanova, Semenzato, Riccardo Barbisan, Michieletto, Coletto, Calzavara, Fabiano Barbisan, Valdegamberi, Finozzi e Possamai

MODIFICA DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 "DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHE' IN MATERIA DI ENERGIA"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 ottobre 2015.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 "DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHE' IN MATERIA DI ENERGIA"

Relazione:

La legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" prevedeva nella sua formulazione originaria all'articolo 45 - rubrica: "Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi"-, comma 2, che: "2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore."

L'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 99 del 2009 è stato modificato per ben due volte nel 2014, trasformandone quasi completamente l'originario contenuto.

Il primo provvedimento di modifica è rappresentato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, che al comma 1 dell'articolo 30-quinques ha soppresso le parole del comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore".

La seconda modifica del 2014 è avvenuta mediante il comma 2bis dell'articolo 36 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato:

1) sia il comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 sostituendo le parole "alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti" con le seguenti: "alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card";

2) sia la rubrica del medesimo articolo 45, che è stata così sostituita (rispetto a quella originaria riportata nel primo periodo della presente relazione): "Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi".

Ne risulta che dalla attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 e dalla applicazione del relativo fondo a favore delle regioni, sono escluse le regioni – quali il Veneto - interessate dalla attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

Si deve ricordare che in attuazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, nella sua formulazione originaria, era stato emanato dal Ministero

dell'Economia e delle finanze il Decreto Ministeriale 12 novembre 2010, modificato con DM 7 agosto 2014 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4134 del 2013.

Con il DM 12 novembre 2010 era stata disposta la disciplina relativa alle modalità di versamento dell'aliquota aggiuntiva di royalties e disciplinate le concrete modalità di attribuzione del beneficio, prevedendo che il fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti dovesse avvenire solamente a favore dei residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con esclusione di quelli delle regioni ospitanti impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore, come il Veneto.

Con il successivo DM 21 febbraio 2011 erano state individuate le regioni destinatarie dei benefici, in funzione del quantitativo di idrocarburi estratti e dei relativi incrementi di gettito da royalties, con nessuna attribuzione di risorse a favore della Regione Veneto per il motivo che la stessa (secondo l'interpretazione ministeriale) non aveva avuto alcuna produzione di idrocarburi dal suo sotto suolo nel 2010.

La Regione Veneto proponeva ricorso contro tali disposizioni ministeriali, e risultava vittoriosa sia avanti il Tar del Lazio (sentenza n. 4172 del 2012 e accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 2829 del 2011) sia in sede di appello avanti il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4134 del 2013. A seguito di tali sentenze i giudici hanno stabilito che ai residenti nelle regioni interessate da impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore (tra cui il Veneto) devono essere riconosciuti i benefici previsti dal fondo che era preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti e in esecuzione di tale ultima sentenza è stato emanato il suindicato DM 7 agosto 2014 di modifica al DM 12 novembre 2010.

Peraltro, con le modifiche mirate intervenute con i decreti legge n. 91 e n. 133 del 2014 sono stati ora eliminati i benefici a favore delle regioni interessate da impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore - e quindi anche il Veneto - così eludendo la pronuncia degli organi giurisdizionali amministrativi.

Con l'attuale proposta di legge statale si intende riproporre quanto è stato eliminato con i decreti legge del 2014, ristabilendo i benefici a favore delle regioni interessate da impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

Nel caso di approvazione della presente proposta di legge statale da parte del Parlamento, la rubrica e il comma 2 dell'articolo 45 delle legge n. 99 del 2009 avranno la seguente formulazione (in neretto le parti aggiunte):

“Art. 45 - Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nonché' dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

1. (omissis)

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché' dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore”.

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99
"DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHE' IN
MATERIA DI ENERGIA"**

**Art. 1 – Modifica dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99
"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energia".**

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo le parole "*estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi*" sono aggiunte le seguenti: "*nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore*".

2. Alla rubrica dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo le parole "*estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi*" sono aggiunte le seguenti: "*nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore*".

INDICE

Art. 1 – Modifica dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.	3
---	---